

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri sono di ausilio nella determinazione dei contributi afferenti agli interventi di trasformazione del territorio comunale assentiti nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali.

ONERI E CONTRIBUTI EDILIZI E URBANISTICI

Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono soggetti al versamento di specifici contributi commisurati alla loro incidenza o al maggior carico urbanistico indotto sul territorio comunale.

Nel caso di piani attuativi, di permessi di costruire convenzionati o denunce di inizio attività accompagnate da atto unilaterale d'obbligo, la corresponsione degli oneri dovrà tener conto dell'effettiva necessità di standard urbanistici indotti dalla diversa destinazione. I contributi dovuti per gli interventi sono:

- Oneri per le opere di urbanizzazione primaria;
- Oneri per le opere di urbanizzazione secondaria;
- Oneri di smaltimento dei rifiuti.

In relazione alle caratteristiche ed ai costi di costruzione dei fabbricati in genere, ad esclusione di quelli industriali e artigianali, è altresì dovuto il:

- Contributo per il costo di costruzione degli edifici.

Gli interventi residenziali di housing sociale non sono assoggettati al contributo per il costo di costruzione come disciplinato dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001 smi.

LA DESTINAZIONE FUNZIONALE

Gli oneri sono definiti in base alla destinazione prevista ovvero l'insieme delle funzioni ammesse per l'area o per l'edificio. Si definisce funzione principale la destinazione d'uso qualificante; complementare, accessoria o compatibile le funzioni che possono essere accostate alla funzione principale.

INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI SOGGETTI AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI

Salvi i casi di gratuità o parziale esonero, espressamente previsti dalla legge, sono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e quindi subordinati al versamento di contributi le seguenti tipologie di intervento:

- ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- nuova costruzione compreso ampliamento;
- ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi che costituiscono variante significativa a interventi già assentiti, qualora producano incrementi di superficie lorda di pavimento, volume o superficie complessiva.

L'individuazione della tipologia d'intervento e del regime economico (onerosità o gratuità) che regola l'intervento deve essere coerentemente definito nella pratica dal professionista abilitato e verificato dal responsabile dell'ufficio che si occupa dell'istruttoria.

La determinazione del contributo si svolge con criteri diversi a seconda delle ipotesi di:

- interventi residenziali;
- interventi non residenziali (produttivo, commercio, ecc.);
- interventi con pluralità di destinazioni
- interventi per opere speciali

Sono altresì subordinati al congruaggio degli oneri i mutamenti di destinazioni d'uso, con o senza opere, se generano un aumento di carico urbanistico come definito dallo strumento urbanistico comunale.

INTERVENTI CON MAGGIORAZIONE DEI CONTRIBUTI

In osservanza dell'art 43 della legge regionale 12/2005 smi esclusivamente agli interventi di **nuova costruzione** che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto è applicata una maggiorazione del contributo di costruzione stabilita nel 5% dal vigente PGT. L'individuazione delle aree agricole di fatto non terrà conto della destinazione urbanistica bensì di quanto stabilito da provvedimenti regionali e dall'art.18 del vigente piano di Governo del Territorio.

INTERVENTI NON SOGGETTI AL PAGAMENTO

Gli interventi non soggetti al versamento di contributi o per cui è prevista una riduzione dei contributi, sono espressamente definiti anzitutto dalla legge e precisate nel presente documento in funzione di ausilio per gli interessati.

Non sono dovuti contributi per le seguenti fattispecie:

- Interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze se in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della vigente legislazione;
- Interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
- Impianti e attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché delle opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- Interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- Nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione, relativi alle fonti rinnovabili di energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;
- I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture, se realizzati completamente interrati o al piano terreno dei fabbricati esistenti;

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

Non sono altresì dovuti contributi urbanistici per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e le opere interne alle singole unità immobiliari, salvo che la loro esecuzione combinata si configuri come ristrutturazione edilizia.

L'esonero dal pagamento dei contributi deve essere richiesto dall'interessato contestualmente alla presentazione della pratica edilizia, corredata con la opportuna documentazione atta a dimostrare i requisiti di gratuità dell'intervento.

INTERVENTI CON RIDUZIONE DEGLI ONERI

E' prevista la riduzione dei contributi urbanistici per interventi realizzati in forza di precise disposizioni di legge o per quegli interventi deliberati dall'ente al fine di promuovere l'interesse generale, anche realizzato dai privati, purché in regime regolato dai presenti criteri o da specifica convenzione o accreditamento con il Comune.

Gli interventi sul patrimonio edilizio: negli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti la demolizione e ricostruzione gli oneri di urbanizzazione, fatti salvi i casi di gratuità previsti per legge, sono ridotti alla metà;

Politiche abitative negli interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata gli oneri di urbanizzazione possono essere ridotti, nell'ambito della definizione della convenzione accessiva all'intervento, sono graduati fino alla metà del valore base. Nel caso di interventi aventi caratteristiche prestazionali elevate possono essere concesse ulteriori riduzioni, anch'esse da regolamentare nella convenzione.

Insedimenti produttivi di iniziativa pubblica negli interventi di nell'ambito di Piani Insediamenti Produttivi gli oneri di urbanizzazione possono essere ridotti, nell'ambito della definizione della convenzione accessiva all'intervento, fino alla metà del valore base;

Risparmio energetico valutato il contenuto della D.G.R. 27.12.2006 n. 8/3951 al fine di incentivare il risparmio energetico e ridurre le emissioni in atmosfera:

- a) negli edifici residenziali realizzati nelle prime due classi energetiche una riduzione dal **5%** al **10%** rispetto al valore base degli oneri di urbanizzazione;
- b) nei fabbricati produttivi realizzati nelle prime due classi energetiche una riduzione del **5%** al **15%** rispetto al valore base degli oneri di urbanizzazione;

Per accedere a questa riduzione del contributo l'interessato dovrà farne espresa richiesta con la presentazione della pratica edilizia presentando apposita dichiarazione dell'obiettivo energetico allegando una polizza fidejussoria a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo dichiarato nel progetto. La mancata presentazione della polizza non dà diritto a beneficiare della riduzione. Il valore della garanzia dovrà essere equivalente a due volte alla somma degli oneri non versati.

Detta polizza sarà svincolata al conseguimento dell'agibilità ove la certificazione energetica attestasse il positivo raggiungimento dell'obiettivo previsto. In caso negativo il beneficiario o chi ne ha interesse dovrà contestualmente versare il doppio degli oneri non versati, in mancanza l'ufficio escuterà la fidejussione dal comune a titolo di sanzione. Nei casi in cui la riduzione si sommasse ad altri incentivi urbanistici, espressamente previsti dal Piano di Governo del Territorio, la sanzione si assommerà a quelle espressamente previste per la violazione delle norme edilizie ed urbanistiche.

Ove l'interessato si avvallesse delle modalità di calcolo delle volumetrie edilizie per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica previsto dalla legge regionale n.26/95 smi sono esclusi dalla determinazione del contributo esclusivamente le parti di volume e di copertura determinate esclusivamente dal maggior spessore di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge mentre sono soggetti al pagamento quelli dei commi 1-bis e 1-ter

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La determinazione dell'entità dei contributi deve avvenire, salvo diverse disposizioni dell'ente, con riguardo alla disciplina e ai valori dei contributi vigenti al momento in cui viene emanato il provvedimento abilitativo. Il provvedimento con cui viene determinato il contributo non necessita di motivazione, in quanto costituisce il risultato di un calcolo materiale, la cui misura discende direttamente dalla legge e dal carico urbanistico accertato, secondo parametri prestabiliti di natura non discrezionale. Per gli interventi soggetti a contributi e attuati mediante denuncia di inizio attività o altri procedimenti il cui assenso è tacito, la determinazione deve essere effettuata dal professionista abilitato e dall'interessato con riguardo alla disciplina ed ai valori vigenti al momento della presentazione della pratica edilizia

I CONTRIBUTI NEI PIANI ATTUATIVI

Nel caso di piani attuativi comunque denominati o permessi di costruire convenzionati, la corresponsione degli oneri è commisurata all'effettiva necessità di standard urbanistici indotti dalla diversa destinazione.

In tal caso le tabelle comunali hanno valenza di riferimento e il valore definitivo degli oneri verrà definito e disciplinato nella convenzione urbanistica anche ai sensi e per gli effetti dell'art 38 comma 7 bis della legge regionale 12/05.

Fatto salvo quanto sopra previsto, in caso di variazione degli importi dei contributi, dovrà essere versato il conguaglio con riguardo alla nuova disciplina vigente al momento in cui verranno emanati i provvedimenti abilitativi o presentati i titoli edilizi, riguardanti i singoli interventi previsti dal piano attuativo e non ancora assentiti. Sono comunque esclusi dal conguaglio: i contributi interamente versati oppure oggetto di rateazioni indicizzate attivate prima dell'adeguamento dei contributi purché garantite da apposita fidejussione, relative a pratiche edilizie o convenzioni urbanistiche.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

CAPO II RESIDENZA

CONTRIBUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI

La nuova costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la ristrutturazione edilizia di edifici residenziali è subordinata al versamento di un contributo articolato in due quote: gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo afferente dal costo di costruzione dell'edificio.

NUOVA COSTRUZIONE

Gli oneri di urbanizzazione riguardanti la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici residenziali sono definiti in base alla **volumetria**, metro cubo vuoto per pieno, desumibile dal progetto edilizio e calcolata secondo le vigenti disposizioni urbanistiche comunali. La determinazione complessiva degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando il volume di progetto per il valore degli oneri primari e secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla categoria di intervento (nuova costruzione).

La percentuale afferente dal costo di costruzione è invece riferita alla superficie complessiva, desumibile dal progetto edilizio e riassunta nella tabella ministeriale del D.M. 10.05.1977 n. 801, moltiplicata per il costo unitario, eventualmente maggiorato, in relazione alla classe dell'edificio. La determinazione della **Superficie Complessiva** è riferita alla somma della:

Su - superfici utili abitabili (misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi);

Snr - il 60% del totale superfici non residenziali (cantinole, soffitte locali motore ascensore, cabine idriche lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole collettive (escluse); androni d'ingresso e porticati liberi non asserviti all'uso pubblico, logge e balconi.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione di edifici residenziali esistenti, che non modificano la destinazione d'uso, sono calcolati in base alla volumetria che può essere quantificata con due diverse modalità tra esse alternative:

volumetria virtuale, che si ottiene dividendo il costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia) per il costo base di costruzione, moltiplicando il risultato per quattro.

volumetria, calcolata secondo vigenti disposizioni urbanistiche comunali. La determinazione complessiva degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando il volume (reale o virtuale) per il valore degli oneri primari e secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla categoria di intervento di ristrutturazione edilizia.

Il costo di costruzione è invece riferito alla percentuale sul costo complessivo delle opere in progetto desumibile da apposito computo metrico estimativo (con prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia) in relazione alla classe dell'edificio, determinata in base alla tabella ministeriale del D.M. 10.05.1977 n. 801, applicando la percentuale prevista per gli edifici esistenti.

Qualora il contributo afferente al costo di costruzione, così come precedentemente definito, dovesse risultare superiore a quello dovuto per la nuova costruzione, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, il contributo di costruzione dovuto sarà pari a quello previsto per la nuova costruzione del medesimo edificio. Qualora l'interessato omettesse di presentare il computo metrico estimativo delle opere, il contributo afferente al costo di costruzione sarà determinato come previsto per la nuova costruzione del medesimo edificio.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA+AMPLIAMENTO

Nel caso in cui il progetto preveda l'ampliamento e la contestuale ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, la misura del contributo per gli oneri di urbanizzazione e il contributo afferente al costo di costruzione sarà determinato sommando tra loro le quote dovute per la ristrutturazione con quella derivante dall'ampliamento. Le modalità di determinazione delle quote di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono le medesime previste per la nuova costruzione per la parte di ampliamento, mentre per la parte oggetto di ristrutturazione si utilizzano le medesime modalità previste per la ristrutturazione edilizia. Nel computo metrico delle opere di ristrutturazione possono essere esclusi i costi delle opere necessarie alla congiunzione tra la parte ristrutturata e quella in ampliamento.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA OVVERO RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO

Negli interventi di recupero abitativo del sottotetto attuati nel rispetto delle vigenti norme regionali sono dovuti:

- gli oneri di urbanizzazione sono calcolati in relazione alla superficie lorda di pavimento resa abitativa cioè al volume virtuale ($S_{lp} \times 3.30$) utilizzando le tariffe vigenti per la nuova costruzione.
- Il costo di costruzione sarà riferita alla superficie complessiva resa abitativa desumibile dal progetto edilizio e riassunta nella tabella ministeriale del D.M. 10.05.1977 n. 801, moltiplicata per il costo unitario, eventualmente maggiorato, in relazione alla classe dell'intero edificio.
- la monetizzazione della dotazione di parcheggi pertinenti privati non reperiti nel recupero attraverso il versamento di una somma pari al valore del vigente costo di costruzione dell'edificio per metro quadrato.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

CAPO III

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI

I SEZIONE

ATTIVITA' INDUSTRIALI/ARTIGIANALI E VENDITA ALL'INGROSSO

La nuova costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la ristrutturazione edilizia di fabbricati industriali e artigianali è subordinata al versamento di:

- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- gli oneri di smaltimento rifiuti

NUOVA COSTRUZIONE

Per le nuove costruzioni, la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti destinati alle attività industriali/artigianali, gli oneri sono definiti in base alla superficie di **S.I.p.**, desumibile dal progetto edilizio e calcolata secondo le vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

La determinazione complessiva degli oneri sopracitati si ottiene moltiplicando la **S.I.p.** di progetto per il valore degli oneri primari, secondari e di smaltimento rifiuti previsti dalle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale in relazione alla categoria di intervento e alla categoria di intervento (nuova costruzione).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli oneri di urbanizzazione e smaltimento rifiuti riguardante la ristrutturazione di edifici industriali e artigianali esistenti, sono calcolati in base alla superficie lorda di pavimento che può essere quantificata con due diverse modalità tra esse alternative: **S.I.p. virtuale**, che si ottiene dividendo il costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia) per il costo base di costruzione.

S.I.p. reale, calcolata secondo vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

La determinazione complessiva degli oneri di urbanizzazione e di smaltimento rifiuti dovuti si ottiene moltiplicando la **S.I.p.** per il valore degli oneri primari e secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA+AMPLIAMENTO

Nel caso in cui il progetto preveda l'ampliamento e la contestuale ristrutturazione edilizia di fabbricati esistenti, la misura del contributo degli oneri sarà determinato sommando le quote dovute per la ristrutturazione e quella per l'ampliamento. Le modalità di determinazione delle quote di contributo per oneri di urbanizzazione e smaltimento rifiuti sono le medesime previste per la nuova costruzione per la parte in ampliamento,

mentre per quella oggetto di ristrutturazione si utilizzano le medesime modalità previste per la ristrutturazione edilizia.

II SEZIONE

ATTIVITA' TERZIARIE, COMMERCIALI

Le attività di carattere economico di natura terziaria quali commercio, direzionale, ecc. sono distinte in due categorie specifiche in ragione del loro differente carico e impatto sulle urbanizzazioni e sugli standard. La nuova costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la ristrutturazione edilizia di fabbricati destinati a tali attività sono subordinata al versamento di un contributo articolato in due quote:

- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- il contributo afferente il costo di costruzione;

LA NUOVA COSTRUZIONE

Per le costruzioni o ricostruzioni di fabbricati destinati alle attività commerciali e direzionali, gli oneri sono definiti in base alla superficie lorda di pavimento, desumibile dal progetto edilizio e calcolata secondo le vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando la **S.I.p.** di progetto per il valore degli oneri primari e per il valore degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso (commercio di vicinato) oppure (Terziario > 250 mq - Medie e Grandi strutture di vendita) e alla categoria di intervento della nuova costruzione

Il contributo afferente al costo di costruzione è riferito ad una percentuale del 10% sul costo documentato delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo da redigere con prezzi unitari risultanti dal più recente listino della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Milano).

LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli oneri di urbanizzazione riguardante la ristrutturazione di edifici commerciali/direzionali e alberghieri esistenti sono calcolati in base alla superficie lorda di pavimento che può essere quantificata con due diverse modalità tra esse alternative:

S.I.p. virtuale, che si ottiene dividendo il costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia) per il costo base di costruzione.

S.I.p. reale, calcolata secondo vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando la **S.I.p.** di progetto per il valore degli oneri primari e per il valore degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso (vendita ingrosso - commercio vicinato) oppure (Terziario > 250 mq - Medie e Grandi strutture di vendita) e alla categoria

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

ria di intervento della ristrutturazione edilizia. Il costo di costruzione dovuto è riferito ad una percentuale del 10% sul costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo con prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA+AMPLIAMENTO

Nel caso in cui il progetto preveda l'ampliamento e la contestuale ristrutturazione edilizia di fabbricati commerciali e direzionali esistenti, la misura del contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sarà determinata sommando tra loro le quote dovute per la nuova costruzione relativa all'ampliamento e quella per l'intervento di ristrutturazione, computata escludendo le opere necessarie alla congiunzione tra la parte esistente e l'ampliamento, nonché l'adeguamento degli standard urbanistici indotti dall'intervento. Le modalità di determinazione delle quote di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono le medesime previste per la nuova costruzione e per la ristrutturazione edilizia.

III SEZIONE

ATTIVITA' RICETTIVE E ALBERGHIERE

La nuova costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e la ristrutturazione edilizia di fabbricati destinati a tali attività sono subordinata al versamento di un contributo articolato in due quote:

- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- il contributo afferente il costo di costruzione.

LA NUOVA COSTRUZIONE

Per le costruzioni o ricostruzione di fabbricati a destinazione ricettiva e alberghiera, gli oneri sono definiti in base alla superficie lorda di pavimento, desumibile dal progetto edilizio e calcolata secondo le vigenti disposizioni urbanistiche comunali. La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando la S.I.p. di progetto per il valore degli oneri primari e per il valore degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso ricettiva e alberghiera alla categoria di intervento della nuova costruzione

Il contributo afferente al costo di costruzione è riferito ad una percentuale del 10% sul costo documentato delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo da redigere con prezzi unitari risultanti dal più recente listino della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Milano).

LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli oneri di urbanizzazione riguardante la ristrutturazione di edifici commerciali/direzionali e alberghieri esistenti sono cal-

colati in base alla superficie lorda di pavimento che può essere quantificata con due diverse modalità tra esse alternative:

S.I.p. virtuale, che si ottiene dividendo il costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia) per il costo base di costruzione.

S.I.p. reale, calcolata secondo vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando la S.I.p. di progetto per il valore degli oneri primari e per il valore degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso ricettiva e alberghiera alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia.

Il costo di costruzione dovuto è riferito ad una percentuale del 10% sul costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo da redigere con prezzi unitari risultanti dal più recente listino della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Milano).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA+AMPLIAMENTO

Nel caso in cui il progetto preveda l'ampliamento e la contestuale ristrutturazione edilizia di fabbricati commerciali e direzionali esistenti, la misura del contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sarà determinata sommando tra loro le quote dovute per la nuova costruzione relativa all'ampliamento e quella per l'intervento di ristrutturazione, computata escludendo le opere necessarie alla congiunzione tra la parte esistente e l'ampliamento, nonché l'adeguamento degli standard urbanistici indotti dall'intervento. Le modalità di determinazione delle quote di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono le medesime previste per la nuova costruzione e per la ristrutturazione edilizia.

IV SEZIONE

ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA RESIDENZA

La nuova costruzione l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di attività di servizio ai residenti quali quelle: sportive, culturali, sanitarie, assistenziali, spettacolo e tempo libero non convenzionato e quindi con costi regolati dal mercato, sono subordinate al versamento di un contributo articolato in due quote:

- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
- il contributo afferente il costo di costruzione.

NUOVA COSTRUZIONE

Per la nuova costruzione, l'ampliamento o la ricostruzione degli impianti destinati alle attività sportive, culturali, sanitarie, assistenziali e per lo spettacolo, gli oneri di urbanizzazione riguardante nuovi edifici per attività sportive, culturali, sanita-

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

rie, assistenziali e per lo spettacolo sono definiti in base alla superficie lorda di pavimento, desumibile dal progetto edilizio e calcolata secondo le vigenti disposizioni urbanistiche comunali. La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando la **S.I.p.** di progetto per il valore degli oneri primari e per il valore degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso (sportive, culturali, sanitarie assistenziali, spettacolo e tempo libero) e alla categoria di intervento di nuova costruzione

Il costo di costruzione è riferita ad una percentuale del **8%** sul costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo con prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli oneri di urbanizzazione riguardante la ristrutturazione di attrezzature per attività sportive, culturali, sanitarie, assistenziali non convenzionate e per lo spettacolo esistenti sono calcolati in base alla superficie lorda di pavimento che può essere quantificata con due diverse modalità tra esse alternative:

S.I.p. virtuale, che si ottiene dividendo il costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia) per il costo base di costruzione.

S.I.p., calcolata secondo vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

La determinazione complessiva degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando la S.I.p. di progetto per il valore degli oneri primari e per il valore degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso (attività sportive, culturali, sanitarie, assistenziali e per lo spettacolo, ecc) e alla categoria di intervento ristrutturazione edilizia.

Il costo di costruzione dovuto è riferito ad una percentuale del **5%** sul costo complessivo delle opere in progetto (desumibile da apposito computo metrico estimativo con prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA+AMPLIAMENTO

Nel caso in cui il progetto edilizio preveda l'ampliamento e la contestuale ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, senza cambio di destinazione, la misura del contributo per gli oneri di urbanizzazione e il contributo afferente il costo di costruzione sarà determinato sommando tra loro le quote dovute per la ristrutturazione con quella derivante dall'ampliamento. Le modalità di determinazione delle quote di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono le medesime previste per la nuova costruzione per la parte di ampliamento, mentre per la parte oggetto di ristrutturazione si utilizzano le medesime modalità previste per la ristrutturazione edilizia. Nel

computo metrico delle opere possono essere esclusi i costi delle opere necessarie alla congiunzione tra la parte esistente e quella in ampliamento.

CAPO IV

PLURALITA' DI DESTINAZIONI

Negli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia se all'interno dello stesso fabbricato sono previste diverse destinazioni d'uso, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

Nel caso di fabbricati industriali/artigianali, il cui progetto preveda una parte destinata a uffici amministrativi o alla residenza di custodia, integrata nello stesso fabbricato i contributi sono determinati tenendo conto della destinazione d'uso principale/qualificante. A tal fine deve essere presentato apposito atto di pertinenzialità trascritto e registrato relativo alla parte di fabbricato con destinazione diversa da quella principale.

In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici residenziali in cui sono integrate attività commerciali/terziarie e turistiche in quantità non superiore al **25%** delle superfici complessive il contributo afferente il costo di costruzione è determinato in conformità alla tabella ministeriale del D.M. 10 maggio 1977 n. 801, utilizzando la percentuale prevista per le nuove costruzioni.

I CAMBI D'USO

Costituisce destinazione d'uso di una area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dal vigente strumento urbanistico per l'area o per l'edificio. La destinazione d'uso legittimamente in atto in un edificio è quella risultante dal più recente titolo abilitativo o, in assenza, dalla classificazione catastale attribuita allo stesso edificio così come dichiarata a fini Ici nel quinquennio.

Il mutamento di destinazione d'uso attuato con o senza opere deve sempre avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente strumento urbanistico e dei requisiti igienico-sanitari di sicurezza necessari per la nuova funzione.

Al cambiamento d'uso deve sempre conseguire obbligatoriamente l'aggiornamento catastale così come disposto dalla vigente legislazione.

Il mutamento di destinazione d'uso di un edificio qualora comporti un aumento di carico urbanistico, attraverso una nuova destinazione compresa in una classe contributiva più onerosa di quella preesistente, è subordinato, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se richiesti, al versamento del differenziale degli oneri di urbanizzazione, così come previsto dall'art 44 comma 12 della l.r. 12/2005 s.m.i.

In caso di ristrutturazione con cambio d'uso i contributi sono relativi sia alla quota relativa ai lavori di ristrutturazione sia al cambio d'uso. Se però gli oneri così determinati dovessero risultare maggiori a quelli dovuti per la nuova costruzione l'interessato potrà versare gli stessi nella misura piena prevista per la nuova costruzione.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

FABBRICATI AGRICOLI

Fatti salvi i casi di gratuità espressamente previsti dalla legge, gli interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento, attuati su immobili localizzati in zone agricole o comunque riconducibili ad un originario uso agricolo, tesi a insediare o qualificare altre funzioni, gli oneri di urbanizzazione sono determinati utilizzando sempre le tariffe previste per la nuova costruzione. Il costo di costruzione è invece riferito ad una percentuale sul costo complessivo delle opere in progetto desumibile da apposito computo metrico estimativo (con prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia) in relazione alla classe dell'edificio, determinata in base alla tabella ministeriale del D.M. 10.05.1977 n. 801, utilizzando la percentuale prevista per gli edifici esistenti.

Se il costo di costruzione, determinato come sopra disposto, dovesse risultare superiore a quello dovuto per una nuova costruzione, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, il contributo di costruzione dovuto sarà pari a quello previsto per la nuova costruzione del medesimo edificio. Qualora l'interessato omettesse di presentare il computo metrico estimativo delle opere, il contributo afferente il costo di costruzione sarà sempre determinato come previsto per la nuova costruzione del medesimo edificio.

CAPO V

CONTRIBUTI PER OPERE SPECIALI

INTERVENTI PER OPERE SPECIALI

Sono considerate opere speciali la realizzazione di parcheggi coperti destinati alla sosta a pagamento non convenzionati e i campeggi.

PARCHEGGI COPERTI E SILOS AUTOVEICOLI

Gli oneri di urbanizzazione riguardanti parcheggi coperti sono definiti in base al numero di posti macchina, desumibile dal progetto edilizio e calcolati in conformità alle vigenti norme e disposizioni urbanistiche comunali. La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando i posti macchina in progetto per il valore degli oneri primari e per il valore degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso (parcheggi coperti e silos autoveicoli).

CAMPEGGI

Gli oneri di urbanizzazione riguardante i campeggi sono definiti in base al numero di utenti, desumibile dal progetto edilizio e calcolati in conformità alle vigenti disposizioni urbanistiche comunali e alle norme specifiche. La determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti si ottiene moltiplicando il numero di utenti in progetto per il valore degli oneri primari e per il valo-

re degli oneri secondari previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale in relazione alla destinazione d'uso (campeggi)

CAPO VI

OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANISTICI

GLI ONERI NEI PIANI ATTUATIVI

Nei piani attuativi comunque denominati e nei permessi di costruire convenzionati, la corresponsione degli oneri è commisurata all'effettiva necessità di standard urbanistici indotti dalla diversa destinazione. In tal caso le tabelle comunali hanno valenza di mero riferimento.

Come previsto dall'ordinamento regionale e nel rispetto delle norme nazionali, nei piani attuativi di iniziativa privata i proprietari hanno l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione primaria nonché di quelle necessarie per allacciarsi ai pubblici servizi.

La quota di tali opere deve essere determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti.

Al Comune resta comunque salva la possibilità di richiedere, anziché l'esecuzione diretta delle opere, una somma commisurata al costo effettivo delle opere inerenti il piano attuativo che non potrà essere inferiore agli importi previsti dalla deliberazione comunale. La determinazione delle opere necessarie, degli oneri e quindi degli scomputi ammissibili, nonché delle modalità per l'individuazione qualificata dell'esecutore delle opere dovrà avvenire nella fase di istruttoria di formazione del piano attuativo o del permesso di costruire e si perfezionerà nell'ambito della convenzione urbanistica nel rispetto della vigente legislazione in materia opere pubbliche.

Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo, sarà determinata l'entità dello scomputo eventualmente ammesso. Ove lo scomputo riconosciuto o la realizzazione delle opere comportasse valori inferiori a quelli previsti dovrà in ogni caso essere corrisposta la differenza.

PROGETTAZIONE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, che prevede che la realizzazione delle opere di urbanizzazione possa essere realizzata a cura dell'operatore/attuatore riconoscendogli uno scomputo, totale o parziale, degli oneri di urbanizzazione da esso dovuti; precisando che tale facoltà implica il rispetto del D.Lgs 163/2006 s.m.i. (Codice dei Contratti) soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dell'impresa e del possesso dei requisiti previsti per il tipo di opera di interesse generale da realizzare.

L'accesso allo scomputo degli oneri implica l'accettazione da parte dell'interessato che restano a suo totale carico, e quindi esclusi dallo scomputo, tutti i costi di progettazione, direzione dei lavori, oneri fiscali (I.V.A. etc) e di collaudo connessi all'intervento.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

Per determinare lo scomputo l'interessato è tenuto a presentare un **progetto definitivo/esecutivo** redatto ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche accompagnato da un computo metrico stimativo redatto in base ai prezzi del più recente listino della camera di commercio industria artigiano e agricoltura della Provincia di Milano. L'importo dei lavori dovrà essere oggetto di un ribasso del 15%. Qualora l'opera presentata venga ritenuta dall'ente conveniente per l'interesse pubblico e meritevole di approvazione il progetto potrà **essere validato**, con costi a carico dell'interessato, **da idonea società di certificazione** dei progetti individuata dall'ente.

In coerenza con la programmazione delle opere e dei lavori pubblici previsti dal Comune, o in aggiunta a questa, può essere proposto ai privati, in alternativa al versamento totale o parziale dei contributi urbanistici l'esecuzione di opere, anche di manutenzione o riqualificazione di aree o immobili di proprietà comunale, mediante lo scomputo totale o parziale degli oneri dovuti. In caso di adesione del privato alla proposta dell'ente i contenuti preliminare delle opere saranno sempre definiti dall'Ente, mentre il progetto definitivo ed esecutivo, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori a ditte qualificate nonché gli obblighi derivanti a carico dell'operatore saranno precisati nella convenzione urbanistica o in apposito atto unilaterale d'obbligo.

SERVIZI QUALITATIVI E/O AGGIUNTIVI

Nei piani attuativi è sempre ammessa, oltre che nei programmi integrati di intervento la realizzazione a cura degli interessati di attrezzature qualitative o aggiuntive ritenute dall'ente necessarie e prioritarie. In caso di accordo tra i contraenti sarà la convenzione a individuare i contenuti specifici e utili per l'attuazione degli interventi previsti, così come previsto dalla vigente legislazione regionale.

GARANZIE

L'esatta e conforme esecuzione delle opere oggetto di scomputo parziale o totale del contributo si intende congruamente garantita con la presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari ai lavori previsti, con una maggiorazione del 20% atta a consentire l'intervento sostitutivo da parte del Comune. La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo oltre alle garanzie fideiussorie deve primaria deve comunque indicare:

- Le caratteristiche costruttive delle opere di urbanizzazione e le modalità di controllo tecnico e contabile durante la loro realizzazione;
- I termini di inizio e ultimazione dei lavori, secondo tempi prefissati in un crono-programma con la previsione di eventuali penali per il ritardo di consegna.

COLLAUDO

La garanzia sarà svincolata o ridotta dall'Ente solo a seguito di positivo collaudo da eseguirsi, per opere funzionalmente complete, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di collaudo e indicate nella convenzione urbanistica o nell'atto unilaterale d'obbligo.

CAPO VII

DETERMINAZIONE VALORE DI MONETIZZAZIONE

LA MONETIZZAZIONE DELLO STANDARD

Costituiscono interventi di trasformazione del territorio quelli che incidono anche sulle dotazioni territoriali ovvero sugli standard urbanistici, sia se attuati mediante piano attuativo, permesso di costruire convenzionato o denuncia di inizio attività, qualora la nuova funzione produca un maggior carico urbanistico e quindi abbisogno di servizi.

Negli interventi subordinati a convenzione urbanistica o atto unilaterale d'obbligo, in relazione alla dotazione minima di aree standard da cedere prevista dal vigente strumento urbanistico o dal Piano dei Servizi, qualora l'acquisizione delle aree non sia ritenuta opportuna dal Comune, la convenzione urbanistica può prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione l'operatore può versare una somma commisurata alla utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione totale o parziale delle dotazioni territoriali.

L'opportunità della mancata cessione deve essere valutata in relazione ai programmi comunali, alla loro estensione, conformazione o localizzazione.

VALORE DELLA MONETIZZAZIONE

La mancata cessione delle aree standard può essere compensata, nel rispetto della normativa regionale vigente, con il versamento di un contributo di monetizzazione, versato in via sostitutiva e compensativa, al fine di garantire la dotazione generale di aree standard. Le somme derivanti dalla monetizzazione delle aree standard devono essere prioritariamente impiegate per attuare il Piano dei Servizi, per l'acquisizione di aree e fabbricati destinate o per la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture esistenti.

VALUTAZIONE PREVENTIVA

In relazione alla specifica legislazione regionale per un corretto utilizzo dell'istituto della monetizzazione occorre motivare la specifica non opportunità della cessione delle aree standard in base ai criteri di:

Estensione

- una delle condizioni che consentono il raggiungimento dell'interesse pubblico delle aree in cessione è rappresentata dalla soglia dimensionale dell'intervento sopra la quale si intende ammettere la monetizzazione;

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

Conformazione al fine di motivare l'assenza di interesse pubblico alla cessione è necessario che sia dimostrata almeno una delle seguenti condizioni che:

- la completa cessione all'interno dell'area dello standard dovuto renda di fatto impossibile una corretta impostazione planivolumetrica e quindi non consenta di perseguire l'obiettivo di qualificare l'intervento sotto il profilo urbanistico con l'inserimento nel contesto circostante;
- l'area di possibile cessione sia compromessa dalla presenza di servitù o preesistenze di impianti tecnologici o fasce di rispetto che ne limitino il pieno utilizzo.
- La cessione sia qualitativamente insufficiente, cioè non sia possibile ricavare un'area che prospetti per una parte significativa del suo perimetro sullo spazio pubblico esistente, o se interna che non sia possibile renderla effettivamente passante.

Localizzazione

L'opportunità della monetizzazione dovrà essere valutata per ogni singolo piano attuativo in funzione della localizzazione rapportando alla necessità di rispettare una razionale morfologia urbana, la possibilità di integrare le aree di urbanizzazione con i servizi esistenti e reperire aree verdi e parcheggi nelle zone che risultano deficitarie.

DETERMINAZIONE DELLA MONETIZZAZIONE

La determinazione del valore di monetizzazione è posto in relazione al vantaggio economico conseguito dal privato in relazione alla mancata cessione delle aree standard con valori non inferiori a quelli di mercato. La determinazione del valore di monetizzazione deve quindi essere determinato in relazione ai seguenti criteri:

Utilità economica dell'operatore

Le pianificazioni urbanistiche assegnano l'edificabilità delle aree attraverso specifici indici urbanistici o con l'assegnazione di una quantità già definita di volume o slp. Il vantaggio economico dell'operatore è quindi riconducibile alla disponibilità di una maggiore area di pertinenza e la possibilità di conseguire una migliore impostazione planivolumetrica oppure in una maggiore volumetria edificabile.

Costo di acquisizione delle aree a standard

tal criterio deve trovare un riferimento certo nel valore delle aree interne al piano attuativo, che non sono state cedute, attraverso l'equiparazione con il corrispettivo dovuto per la acquisizione con valori corrispondenti o superiori al valore di espropriazione, di analoghi beni posti nell'intorno. L'accertamento del congruo valore di monetizzazione deve pertanto tener conto sia delle zone urbanistiche e del contesto urbano in cui è collocato l'intervento oltre al tipo di definizione planivolumetrica conseguente alla monetizzazione.

Ciò premesso si ritiene utile individuare un valore di riferimento pari ad € 100€/mq, tale valore potrà essere modificato verificando i valori rilevati annualmente dalla Camera di Commercio per i terreni residenziali ed effettuando valutazioni specifiche in relazione alle caratteristiche dell'intervento (dimensione area, indice urbanistico definitivo, etc.).

CAPO VII VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

MODULO DI DETERMINAZIONE

Ad ogni progetto edilizio, presentato mediante permesso di costruire o altro titolo previsto dall'ordinamento, la cui esecuzione è subordinata al versamento di contributi urbanistici deve essere compilato il modulo di determinazione del contributo predisposto di competenti uffici e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Il modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto sia dall'interessato che dal progettista abilitato.

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Negli interventi attuati con permesso di costruire il contributo derivante dall'intervento è formulato dall'ufficio in sede istruttoria e determinato con il provvedimento abilitativo.

In caso di permesso di costruire rilasciato in sanatoria il pagamento a titolo di oblazione del contributo è determinato in misura doppia, ovvero in caso di gratuità a norma di legge, in misura a quella prevista e deve essere integralmente versato per ottenere il rilascio del titolo a sanatoria.

L'emanazione del permesso di costruire gli interessati deve essere comunicato agli interessati, invitandoli a versare al Comune entro 30 giorni la quota dei contributi dovuti in relazione all'intervento. Il rilascio del permesso è subordinato al versamento del contributo previsto nell'avviso. Negli interventi attuati con denuncia di inizio attività o altro titolo analogo il contributo derivante è pre-determinato dal professionista abilitato e dall'interessato utilizzando il summenzionato modulo di determinazione del contributo.

Il versamento del contributo pre-determinato dall'interessato con denuncia di inizio attività o altro titolo analogo deve essere versato al Comune insieme alla presentazione del progetto. Il Comune accerta, attraverso gli uffici, che l'importo versato sia corretto ed è tenuto a chiedere all'interessato eventuali integrazioni da corrispondere nei termini previsti e stabiliti.

RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli oneri di urbanizzazione e il contributo afferente il costo di costruzione, con l'esclusione di quelli in sanatoria, possono essere versati in modo rateizzato. In caso l'interessato intenda avvalersi di tale facoltà dovrà essere effettuato il versamento nelle seguenti modalità:

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI URBANISTICI

- **50%** dovrà essere versato al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della denuncia di inizio attività allegando apposita polizza fidejussoria a garanzia del restante 50%
- **25%** + interessi legali maturati dopo 6 mesi dal 1° versamento;
- **25%** + interessi legali maturati dopo 6 mesi dal 2° versamento;

A seguito dell'accertamento del totale versamento del contributo verrà svincolata la fideiussione a garanzia dell'esatto e puntuale versamento del contributo.

RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

In caso di mancato o ritardato di versamento il Comune applicherà le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale e nazionale ovvero un aumento percentuale del contributo dovuto. Nel caso di pagamento rateizzato come previsto l'aumento previsto dalla legge si applica al pagamento delle singole rate. Decorso inutilmente il termine ultimo per il versamento il Comune provvede alla riscossione coatta del complessivo del credito accertato e riscosso secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate.

RICHIESTA E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

Fatti salvi gli aspetti prescrittivi espressamente definiti in materia di contributi l'Ente è tenuto a richiedere all'interessato i contributi urbanistici che non sono stati versati nell'ambito di interventi edilizi comunque assentiti. In caso di errata determinazione del contributo l'interessato può fare richiesta di rimborso nelle forme previste dalla legge documentando e argomentando gli elementi che sostengono l'istanza di rimborso. L'istanza di rimborso presentata viene valutata e istruita dall'ufficio nel contenuto, previa verifica anche legale in merito agli aspetti di fatto e di diritto che sostengono l'istanza.

In caso fosse accecato la sussistenza del maggior versamento si procederà, verificato la disponibilità delle somme nel bilancio di previsione, al provvedimento di restituzione del maggior versamento.

DIRITTI PER INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI

Tutte le pratiche edilizie e urbanistiche sono, soggette al versamento dei Diritti di Segreteria nelle forme previste dalla vigente normativa.

Non sono dovuti diritti di segreteria per gli interventi edilizi, comunque assentiti, finalizzati esclusivamente all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.

VERSAMENTO DEI DIRITTI

L'importo dei diritti è determinato con specifico provvedimento del Comune. Il versamento dei diritti afferenti i procedimenti o

edilizi ed urbanistici deve avvenire contestualmente alla presentazione dell'istanza o del titolo.

DISPOSIZIONI FINALI

I presenti criteri sono di ausilio agli Uffici nella determinazione dei contributi urbanistici e nella istruttoria tecnica delle istanze edilizie ed urbanistiche e si applica, ai provvedimenti e ai titoli edilizi comunque denominati presente all'attenzione dell'Ente.